

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 17

**Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.

**Art. 2**  
Strade del vino

1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

**Art. 3**  
Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede in ordine:

- a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;
- b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;
- c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;
- d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;
- e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8.

**Art. 4**  
Disciplinare e comitato promotore

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'articolo 3.

5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma.

**Art. 5**  
Comitato di gestione

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1:

- a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;
- c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica;
- d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

#### Art. 6

##### Competenze della Regione

1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino.

2. La Regione promuove l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica.

#### Art. 7

##### Competenze dei Comuni e delle Province

1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.

#### Art. 8

##### Interventi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

- a) creazione della specifica segnaletica di cui all'articolo 2;
- b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
- c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle strade del vino;
- d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

#### Art. 9

##### Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto

1. Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all'olio.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all'articolo 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

#### Art. 10

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge quantificabili in lire 200 milioni per l'anno 2000 si fa fronte mediante riduzione di lire 140 milioni dal capitolo n. 12002 e di lire 60 milioni dal capitolo n. 30020, in termini di competenza e di cassa; capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 11481 denominato "Contributi per la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 settembre 2000

Galan

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 3 - Relazione al Consiglio regionale
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 2000
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali
- 7 - Note agli articoli della legge regionale

### **1. Indice**

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Strade del vino.
- Art. 3 - Regolamento di attuazione.
- Art. 4 - Disciplinare e Comitato promotore.
- Art. 5 - Comitato di gestione.
- Art. 6 - Competenze della Regione.
- Art. 7 - Competenze dei Comuni e delle Province.
- Art. 8 - Interventi finanziari.
- Art. 9 - Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto.
- Art. 10 - Norma finanziaria.

### **2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 luglio 2000, dove ha acquisito il n. 36 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Mazzon, Trento, Gerolimetto, Adami, Gallo, Tiozzo, Manzato, Canella e Donazzan;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> in data 20 luglio 2000;
- La 4<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 luglio 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consi-

glio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorio Mazzon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2000, n. 7138;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 agosto 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 agosto 2000, n. 1296/22424, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

### **3. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'importanza di questa proposta di legge nasce dalla considerazione che la vite ed il vino fanno parte integrante della storia, della cultura e del paesaggio del Veneto, di questa regione essi hanno caratterizzato nei secoli i modi di vita, l'economia, la fama e le tradizioni gastronomiche-

Oggi, però, qualcosa sta cambiando: il vino sta attraversando un periodo di profondo mutamento nella considerazione della gente: ha perso la sua importanza come bevanda alimentare, indispensabile o quasi per completare l'apporto calorico di diete sempre riscaldate, e si sta trasformando in raffinato perfezionamento della buona cucina. Nello stesso tempo l'evoluzione rapida e profonda del mercato a livello mondiale mette in forse la coltura della vite così come si è sviluppata nell'ultimo secolo.

Sta insomma cambiando il rapporto tra uomo e vino, diminuisce il consumo; cresce però la consapevolezza verso la qualità, la tipicità, l'abbinamento con i diversi piatti. Se questa espressione culturale viene resa opportunamente fruibile e accessibile attraverso un fondamentale lavoro di qualificazione dell'accoglienza cui si accompagna, può diventare l'attrattiva turistica di un paese o di una regione.

Non va poi dimenticato che la vite è diventata una componente tipica del paesaggio collinare, adattandosi perfettamente a questo particolare ambiente.

E la stessa collina non può fare a meno della vite, perché il vigneto trova un luogo eletto di crescita e di sviluppo proprio in tali aree, che difficilmente potrebbero essere curate e coltivate con altre produzioni convenienti. La crisi della vite, in altre parole, rischia di diventare causa non indifferente di abbandono dei terreni collinari, con tutto quello che ciò può significare non solo sul piano produttivo ma anche sotto il profilo della salvaguardia del territorio e del paesaggio.

Nel nuovo scenario che si sta delineando, le strade del vino sono uno strumento attraverso il quale i territori ad alta vocazione vinicola possono essere divulgati, commercializzati e goduti in forma di offerte turistiche.

L'offerta turistica costituita dalla strada del vino ha un

fondamentale intento educativo:

- intende rendere più responsabile il consumo del vino e far conoscere la campagna da cui proviene, difenderla dal disinteresse e dal degrado;

- accrescere la notorietà, la conoscenza, l'immagine e le possibilità commerciali dei vini e degli altri prodotti che nascono nella zona;

- consentire una buona divulgazione del territorio proponendolo e commercializzandolo nel mercato turistico come un'unità composta da aspetti naturalistici, culturali e produttivi;

- consentire di allargare al territorio gli effetti del flusso enoturistico generato dalla fama del vino e dal desiderio di conoscerne l'origine.

Assieme alla produzione vinicola si vuole promuovere e dotare di un simile strumento di valorizzazione anche le altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all'olio.

I vini interessati dalle misure previste dal progetto di legge sono esclusivamente quelli le cui denominazioni di origine sono riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 823/87 e successive modificazioni, cioè i vini DOC e DOCG. Gli altri prodotti agricoli interessati sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2081/92, cioè i prodotti DOP e IGP.

Il presente progetto di legge ripropone il medesimo contenuto della deliberazione legislativa "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" approvata nell'ultima seduta della passata legislatura e rinviata dal Governo per contrasto con l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il Governo ha infatti ritenuto che con la modifica apportata dalla legge costituzionale n. 1/1999 il Consiglio regionale non possa più esercitare la potestà regolamentare così come indicato nell'articolo 3 del progetto di legge rinviato.

Pertanto i proponenti, nel riconfermare il contenuto del progetto di legge rinviato che si sottolinea era stato notificato in conformità all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato Ce alla Commissione dell'Unione Europea in data 16 giugno 1998 che successivamente con nota del 16 novembre 1999 aveva comunicato "di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure notificate", hanno ritenuto di uniformarsi alla lettura costituzionale che il Governo ha dato dell'articolo 121 della Costituzione così modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999 trasferendo la potestà regolamentare dal Consiglio regionale alla Giunta regionale.

#### **4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17**

- Entro il 26 marzo 2001, la Giunta regionale con regolamento provvede in ordine (art. 3):

- a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta

enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;

- b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;

- c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;

- d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;

- e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8.

#### **5. Stanziamento in bilancio per il 2000**

- Capitolo 11481 L. 200 milioni  
"Contributi per la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto"

#### **6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Direzione regionale per i servizi di sviluppo agricolo

#### **7. Note agli articoli della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17**

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate dalla summenzionata legge regionale.

- Nota all'art. 1, comma 1:  
legge 10 febbraio 1992, n. 164, "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine"

- Nota all'art. 2, comma 3:  
legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica"